

## REGIONE BASILICATA

### L.R. 26 luglio 1993, n. 42.

#### *Norme in materia di modificazione territoriale, fusione ed istituzione di nuovi Comuni.*

---

Publicata nel B.U. Basilicata 1° agosto 1993, n. 33.

---

#### **Art. 1**

##### *Oggetto e finalità.*

La presente legge detta le norme in ordine alle modifiche territoriali, alla fusione, alla istituzione di nuovi Comuni e dei Municipi, nel rispetto degli artt. 117 e 133 della Costituzione e in attuazione degli *artt. 11 e 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

---

#### **Art. 2**

##### *Modificazioni delle Circostrizioni comunali.*

Si dà luogo a modificazione delle Circostrizioni comunali nei seguenti casi:

- a) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, mediante distacco dal Comune di origine;
  - b) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate appartenenti a Comuni diversi nella stessa provincia, mediante distacco dai Comuni di origine;
  - c) distacco di una frazione o borgata da un Comune ed aggregazione ad un Comune contermini della stessa provincia;
  - d) fusione di due o più Comuni della stessa provincia, ovvero incorporazione di un Comune, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in un altro Comune della stessa provincia con popolazione superiore a tale limite.
- 

#### **Art. 2-bis**

##### *Altri provvedimenti in materia di circostrizioni comunali <sup>(2)</sup>.*

1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati, o diano luogo ad incertezze, o ci sia l'esigenza di unire borgate o gruppi di abitazioni che si trovano lontano dal capoluogo comunale e siano vicini o contermini al centro abitato di altro capoluogo comunale, o si sia in presenza di isole amministrative da eliminare, è disposta con Decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun consiglio comunale. Se i comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio Regionale, su proposta della giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri, sentiti l'Associazione Nazionali Comuni Italiani (ANCI) Basilicata e il Consiglio delle Autonomie Locali o, in mancanza di quest'ultimo, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali.

2. La determinazione, la rettifica o l'eliminazione delle isole amministrative può essere disposta anche relativamente a territori di comuni appartenenti a province diverse.

---

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 23 novembre 2012, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa legge).

---

### **Art. 3**

#### *Programma di modifica delle Circoscrizioni comunali e di fusione dei Comuni.*

1. Il Consiglio regionale predispone, su proposta della Giunta regionale, sentita la delegazione regionale dell'A.N.C.I., un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di Comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Il programma di cui al comma precedente è aggiornato ogni cinque anni dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la delegazione regionale dell'A.N.C.I.

---

### **Art. 4**

#### *Ambiti del programma.*

1. Il programma di modifica delle Circoscrizioni comunali e di fusione dei Comuni dovrà tener conto delle opzioni espresse dai Piani territoriali di coordinamento approvati dalle Province e dalle Unioni di Comuni, eventualmente costituite ai sensi dell'*articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e sarà informato ai seguenti principi generali:

a) le modificazioni delle Circoscrizioni comunali, le fusioni e le incorporazioni devono riguardare Comuni confinanti salvo deroghe motivate e devono appartenere alla stessa provincia;

b) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali che non coinvolgono frazioni o borgate devono essere giustificate da esigenze di migliore gestione del territorio e dei servizi ai fini dello sviluppo economico e sociale delle Comunità locali;

c) le modificazioni delle Circoscrizioni comunali per effetto di distacco o di aggregazione di frazioni e di borgate, di fusioni od incorporazioni di Comuni devono essere giustificate da obiettive ragioni di omogeneità territoriale, socio-economica e/o culturale, dall'esistenza di infrastrutture e di servizi adeguati, ovvero dalla possibilità di operare una soddisfacente integrazione ed articolazione degli stessi sul territorio interessato.

2. Il programma di cui al primo comma dovrà prevedere:

a) quali Comunità montane possono dar luogo alla fusione di tutti o parte dei Comuni membri o possono essere trasformate in Unioni di Comuni;

b) l'ordine di priorità nell'adozione dei provvedimenti di competenza della Regione;

c) i criteri per l'attribuzione dei contributi regionali di incentivazione delle fusioni e delle unioni dei Comuni.

---

#### **Art. 5**

##### *Erezione di una frazione in Comune autonomo.*

1. Possono essere eretti in Comune autonomo una o più frazioni territorialmente contigue con una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, che dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano dislocate in aree fortemente decentrate rispetto al Capoluogo del Comune a cui appartengono, purché la parte residua del Comune, da cui le frazioni si distaccano, conservi anch'essa una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

2. L'iniziativa della legge regionale per l'erogazione in Comune autonomo spetta ai soggetti indicati all'art. 40 dello Statuto regionale.

---

#### **Art. 6**

##### *Procedimento per l'erezione in comune autonomo di una frazione.*

1. A seguito della presentazione di una proposta di legge, in uno dei modi indicati dall'ultimo comma del precedente art. 5, la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio Comunale dal quale la frazione viene distaccata, raccoglie i pareri tecnici in ordine alla effettiva disponibilità dei mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi da parte della frazione che si intende erigere a Comune autonomo.

2. Espletate le formalità indicate nel precedente comma, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera la effettuazione del referendum consultivo, al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini interessati. Le procedure, i termini, le modalità di attuazione del referendum consultivo sono determinati con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge <sup>(3)</sup>.
3. [ ... <sup>(4)</sup>.
4. [ ... <sup>(5)</sup>.
5. Partecipano al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni interessati per la elezione della Camera dei Deputati.
6. Il referendum consultivo è valido se vi partecipa la maggioranza assoluta degli elettori.

---

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 27 marzo 1995, n. 31. Per il regolamento previsto nel presente comma vedi il regolamento approvato con Delib.C.R. 30 gennaio 1996, n. 194.

(4) Comma abrogato dall'art. 2, L.R. 27 marzo 1995, n. 31.

(5) Comma abrogato dall'art. 2, L.R. 27 marzo 1995, n. 31.

---

## **Art. 7**

### *Aggregazioni di frazioni. Modificazione dei confini comunali <sup>(6)</sup>.*

1. Nel caso di proposta di legge, che prevede il distacco di una frazione da un Comune per essere aggregata ad un altro Comune o la modificazione dei confini comunali, devono essere acquisiti i pareri dei Comuni interessati sotto forma di deliberazione dei rispettivi Consigli comunali.
2. [ ... ] <sup>(7)</sup>.
3. Il referendum si svolge secondo le modalità previste dal precedente art. 6.

---

(6) Rubrica così sostituita dall'art. 2, L.R. 23 novembre 2012, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Aggregazioni di frazioni.».

(7) Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 27 marzo 1995, n. 31.

---

## **Art. 8**

### *Fusione di uno o più comuni.*

1. Due o più Comuni territorialmente contigui, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono fondersi tra di loro in un unico Comune o con Comuni di popolazione superiore.
2. Le deliberazioni di proposta di fusione di uno o più Comuni, approvati dai rispettivi Consigli comunali, a maggioranza assoluta, rese esecutive, devono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data della adozione che ne verifica la rispondenza al programma regionale previsto dall'art. 3.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono contenere l'elenco dei Comuni che intendono fondersi in un unico Comune, la delimitazione cartografica dei confini, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, nonché le forme di partecipazione e di decentramento che si intendono conferire alle Comunità di origine.
4. Il referendum consultivo si svolge secondo le modalità previste dal precedente art. 6 <sup>(8)</sup>.

---

(8) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 27 marzo 1995, n. 31.

---

## **Art. 9**

### *Procedimento legislativo.*

1. La proposta per la modifica delle Circostrizioni comunali sottoposte a referendum è valida e potrà avere corso se corrispondente alla volontà espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti. In caso contrario si avrà per decaduta e non potrà essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della proclamazione dei risultati.
2. La legge regionale istitutiva del nuovo comune ne stabilisce i confini e la denominazione nonché l'eventuale inserimento nelle Comunità montane previa verifica dei requisiti previsti dalla legge.
3. In caso di incorporazione, aggregazione e fusione ne determina i confini.
4. La legge istitutiva regionale stabilisce le modalità per la definizione dei rapporti patrimoniali o comunque relativi ai Comuni di nuova istituzione o agli altri casi di cui all'art. 2 della presente legge.

---

## **Art. 10**

### *Modificazione della denominazione dei comuni.*

1. I Comuni possono modificare la propria denominazione.

2. L'iniziativa spetta al Consiglio comunale che, con delibera votata dalla maggioranza assoluta degli assegnati, esprimerà le motivazioni che sorreggono la proposta di modifica ed il nuovo nome da assegnare al Comune.
  3. La proposta, resa esecutiva dagli organi di controllo, viene trasmessa al Presidente della Giunta regionale che la sottoporrà a referendum consultivo ai sensi del precedente art. 6 della presente legge.
  4. La proposta di modifica sarà ritenuta valida se la maggioranza assoluta dei votanti esprimerà parere favorevole.
  5. La nuova denominazione del Comune è statuita con legge regionale, su proposta della Giunta regionale.
  6. Ai fini e per gli effetti delle procedure stabilite nel presente articolo, si intendono validamente assunte le iniziative di modifica già deliberate dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 
- 

#### **Art. 11**

##### *Incentivazioni per la fusione di due o più Comuni.*

Al fine di favorire la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o con popolazione superiore, la Regione Basilicata eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, oltre ai contributi dello Stato previsti dal quarto e quinto comma dell'*art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, contributi nella misura che verranno fissati dal programma di cui ai precedenti articoli 3 e 4 della presente legge.

---

---

#### **Art. 12**

##### *Unioni di Comuni.*

1. La Regione promuove le unioni fra Comuni, di cui all'*art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, secondo l'ordine di priorità previsto dal programma di cui ai precedenti artt. 3 e 4 della presente legge.
2. Le Comunità montane possono essere trasformate in Unioni di Comuni se i Consigli dei Comuni membri deliberano in tal senso.
3. Alle Unioni di Comuni costituite e alle Comunità montane trasformate in Unioni di Comuni la Regione attribuisce, secondo il programma di cui ai precedenti artt. 3 e 4, contributi finanziari aggiuntivi in proporzione alla popolazione e all'estensione territoriale, tenuto conto anche del numero e della natura delle funzioni intercomunali attivate.

4. Una parte di tali contributi potrà essere assegnata sotto forma di mutui che l'Unione potrà contrarre per la realizzazione di strutture ed infrastrutture e per l'acquisizione di macchine e di procedure per la gestione dei servizi intercomunali.

---

---

### **Art. 13**

#### *Istituzione di Municipi.*

1. La legge che istituisce nuovi Comuni per effetto della fusione di due Comuni, o sancisce l'incorporazione di uno o più Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un altro con popolazione superiore, può determinare anche l'istituzione dei Municipi in sostituzione dei Comuni soppressi, ovvero le forme di partecipazione e di decentramento a tutela della Comunità di origine.

2. Con la stessa legge vengono attribuiti i contributi regionali e le altre misure di sostegno assegnate al nuovo Comune, in virtù del programma regionale di sviluppo.

3. Una quota di tali contributi potrà essere assegnata sotto forma di contributi in conto interessi per l'ammortamento di mutui che il nuovo Ente potrà contrarre per la realizzazione di strutture ed infrastrutture per i Municipi e per l'acquisizione di macchine e di procedure per la gestione dei servizi intermunicipali.

4. Il Municipio gestisce nel territorio di competenza i servizi di base e le altre funzioni delegate dal Comune.

5. Lo Statuto del Comune disciplina le modalità di elezione, contestualmente al Consiglio comunale, di un prosindaco e due consultori da parte dei cittadini residenti nel Municipio, nonché i rapporti fra Comune e Municipio e fra Municipi.

---

---

### **Art. 14**

#### *Norma finanziaria.*

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1993, farà carico ad apposito capitolo così denominato: "Contributi della Regione per la fusione e l'istituzione di nuovi Comuni".

2. Allo stanziamento di cui al comma precedente si provvederà con storno dal cap. 7421 "Fondo per le spese impreviste".

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993 si provvederà alla quantificazione dell'occorrente spesa con le leggi di bilancio.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 è introdotta la seguente variazione di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 175 (così modificato) - Contributi della Regione per la fusione e l'istituzione di nuovi Comuni	L.	20.000.000
Cap. 7421 - Fondo per le spese impreviste	L.	20.000.000

---

---

### **Art. 15**

*Abrogazione di norme.*

La legge regionale 28 luglio 1972, n. 5 e la legge regionale 6 novembre 1979, n. 42 sono abrogate.

---

---

### **Art. 16**

*Pubblicazione della legge.*

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---